



ALLEGATO P3

SCHEMA DI CONTRATTO

FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PER IL/I LOTTO/I N.

tra

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di .

e

Società/RTI/Consorzio



	Premesse
ART. 1	Norme regolatrici
ART. 2	Oggetto
ART. 3	Modifiche del contratto
ART. 4	Durata del contratto
ART. 5	Importo del contratto
ART. 6	Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
ART. 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
ART. 8	Obblighi di riservatezza
ART. 9	Trattamento dei dati personali
ART. 10	Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
ART. 11	Subappalto
ART. 12	Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 13	Cauzione definitiva
ART. 14	Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
ART. 15	Inadempienze e Penali
ART. 16	Recesso
ART. 17	Risoluzione
ART. 18	Revisione prezzi
ART. 19	Modifiche soggettive del contratto
ART. 20	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ART. 21	Fatturazione e pagamenti
ART. 22	Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore
ART. 23	Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
ART. 24	Foro di competenza
ART. 25	Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

**Premessa**

Con delibera n. 1479 del 01/12/2020 l'Azienda Socio Sanitario Territoriale (ASST) di Mantova ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) una procedura aperta, telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di "DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA" occorrenti all'ASST di Mantova (Azienda Capofila), all'ASST di Crema, all'ASST di Cremona, all'ASST del Garda e all'ASST della Valcamonica (Aziende Mandanti), di seguito indicate per brevità semplicemente come ASST, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma.2, del Codice.

Il Bando di Gara è stato pubblicato sulla GURI n. 00 del 00.00.2020 e sulla GUUE GU/S 00 del 00.00.2020;

Con delibera n. 00 del 00.00.0000 la stessa ASST di Mantova ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore di

La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice.

L'Aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

E' decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice, salve le condizioni per le quali detto termine non è applicabile.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – di cui fanno parte anche se non allegati ma in quanto richiamati *per relatiomen*: il Bando di Gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica presentata - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire.

In ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto di seguito disposto e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice degli appalti e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione del Codice degli appalti adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- d) dal Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali, in allegato.

Le clausole del presente contratto devono intendersi sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipula, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione



aggiudicatrice, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e tutti i documenti prodotti dall'Amministrazione aggiudicatrice prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'ASST provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di “Dispositivi Medici per Endoscopia Digestiva”.

Le parti convengono che l'oggetto specifico della fornitura e le condizioni contrattuali della stessa sono descritte nella documentazione pubblicata sulla piattaforma telematica SINTEL riferita alla procedura sopra citata, che qui si intende integralmente richiamata e di cui la Ditta dichiara di averne preso visione e di accettarne i contenuti senza alcuna riserva.

Nella medesima documentazione sono altresì descritte le caratteristiche indispensabili della stessa fornitura in relazione ai fabbisogni dell'Azienda espressi in sede di indicazione della procedura di scelta del contraente.

La non conformità della fornitura alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti di conformità indispensabili ed obbligatori ivi indicati, comporterà la risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto di fornitura è altresì regolato dall'offerta presentata dalla Ditta appaltatrice, per tale intendendosi tutta la documentazione inoltrata tramite Piattaforma telematica SINTEL e di cui questa Azienda ha riconosciuto espressamente la regolarità e la completezza (inclusa la documentazione tecnica e amministrativa).

Art. 3 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale. In tal caso l'ASST potrà imporre al Fornitore, che è tenuto ad accettare, l'esecuzione alle medesime condizioni, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà altresì essere modificato, senza una nuova procedura di aggiudicazione qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un ulteriore 30% dell'importo contrattuale originario. In tal caso l'ASST potrà chiedere al Fornitore, che ha facoltà di accettare, l'esecuzione alle medesime condizioni o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare preventivamente a detta richiesta, se l'eventuale cambiamento del contraente per tali forniture supplementari, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per la stessa notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Analogamente ed entro il suddetto limite percentuale dell'importo contrattuale originario l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere la modifica del contratto qualora circostanze impreviste ed imprevedibili la rendano necessaria. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti



di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, sempre che tale modifica non alteri la natura generale del contratto.

Il contratto potrà essere modificato in ogni caso nel limite del 50% del valore iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del medesimo Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, con riferimento a quanto disposto dal predetto art. 106, comma 4, che siano ritenute opportune dall'ASST e che gli siano richieste, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'ASST.

Sarà onere dell'Amministrazione aggiudicatrice che ha modificato il contratto alle condizioni sopra indicate, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 106, commi 5 e 8 del Codice, in quanto applicabili.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 60 (sessanta) decorrenti dal _____ al _____.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, comunque per un massimo di 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo della proroga tecnica è fissato in Euro _____.

Al termine del contratto, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l'Appaltatore si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire all'ASST di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio del nuovo contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della stipulazione del presente contratto, per ragioni di necessità ed urgenza, al fine di garantire l'immediata disponibilità della fornitura alle esigenze di tutela della salute degli assistiti, si è provveduto a dare avvio anticipato all'esecuzione della fornitura, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione che sono stati successivamente effettuati con esito positivo.

Art. 5 – Importo del contratto

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene determinato, per la durata di 60 (sessanta) mesi, escluse le opzioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto dell'offerta dell'Appaltatore, in €..... (IVA % esclusa)

La fornitura oggetto del presente contratto non determina, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., oneri interferenziali. Si rinvia in ogni caso a quanto disposto dal successivo art. 22 del presente contratto.



Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione fornitura

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara sopra richiamata e nell'offerta presentata dalla Ditta appaltatrice.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST, salvaguardando le esigenze della stessa e di terzi e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto presso la medesima amministrazione e a procedere, eventualmente, a proprie spese alla riduzione in pristino dei locali, qualora fosse risultato necessario, previa autorizzazione della stessa o per cause di forza maggiore un qualsivoglia intervento di tale tipo. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi dalla stessa autorizzati.

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire secondo le modalità specificate dall'Azienda Sanitaria, franca di ogni spesa e dovrà essere effettuata nei termini stabiliti, fatti salvi i casi di urgenza, ricorrendo i quali la fornitura potrà essere richiesta e dovrà essere garantita entro termini più brevi, come previsto dalle condizioni di fornitura di cui alla predetta documentazione, le quali si intendono qui integralmente trascritte e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna riserva.

L'Appaltatore, ove previsto, si impegna ad adempiere agli obblighi accessori di consegna installazione e collaudo della strumentazione necessaria, a seguito del quale l'Azienda si riserva il periodo di prova al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di formazione del personale, anche a fronte di eventuali aggiornamenti tecnologici.

I quantitativi specificati nelle schede allegate alla richiesta di offerta (incluse nella documentazione pubblicata sulla Piattaforma telematica SINTEL) sono da intendersi puramente indicativi e potranno essere variati in rapporto alle reali esigenze dell'Azienda, senza che l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi o indennizzi per quantitativi diversi dal preventivato, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili o ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivati da Aziende del Servizio Sanitario Regionale o tramite convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ora Azienda Regionale per Innovazione e gli Acquisti - ARIA SpA) o da CONSIP SpA.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ove previsto.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.



L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il Subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'ASST direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il Subappaltatore), di cui al periodo precedente, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ASST paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza del Fornitore

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'ASST stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche a seguito di cessazione dei rapporti contrattuali con l'Azienda.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore si assume tale responsabilità e manleva l'ASST rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione impropria effettuata dal personale impiegato nell'espletamento della fornitura ed assume su di sé tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che l'Azienda dovesse sostenere per effetto di tale comportamenti.



In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

L'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, informa l'Appaltatore che i dati personali riguardanti il presente contratto di fornitura sono oggetto di trattamento da parte dell'Azienda tenuto conto di quanto in seguito precisato e secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge;
- c) Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- d) Il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;
- e) Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- f) I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Azienda, in quanto connesse con l'esecuzione del presente contratto e con i relativi adempimenti di legge;
- g) I dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrative contabili e tecniche connesse alle finalità sopra descritte;
- h) La conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- i) La natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA, per cui l'eventuale rifiuto potrà comportare la risoluzione del contratto;
- j) I dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto di accesso;
- k) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, cui si rinvia, nonché quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale è il Direttore Generale, che ne è il legale rappresentante.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.



Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare (ove necessaria) la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti, ove necessari;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di eventuali inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST, al personale dell'ASST ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 00.000.000,00 (00milioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai documenti di



gara, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore (citare estremi).

O IN ALTERNATIVA

L'Appaltatore dimostra l'esistenza di una polizza di responsabilità civile, già attivata, con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST, al personale dell'ASST ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 00.000.000,00 (00milioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai documenti di gara, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore (allegare copia).

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per la violazione delle norme e disposizioni attinenti alla fornitura, ivi compreso il codice per la tutela della riservatezza dei dati e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché per tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto, per i quali vale in ogni caso l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso sia previsto un periodo di garanzia, l'Appaltatore dichiara di aver sottoscritto una polizza assicurativa, dichiarando sotto la propria responsabilità per eventuali dichiarazioni false o incomplete, che la stessa tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni o apparecchiature o dispositivi in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'ASST si riserva di richiedere in qualsiasi momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della suddetta polizza, in mancanza della quale verranno sospesi, con effetto dalla scadenza del termine stabilito, i pagamenti a favore del fornitore.

L'appaltatore riconosce che l'eventuale omissione o ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione delle polizze assicurative sopracitate non sarà considerato motivo di inefficacia della garanzia nei confronti dell'ASST.

Art. 11 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna delle attività oggetto delle prestazioni.

Oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:



Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice su richiesta delle parti.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Azienda entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli Subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I Subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a consegnare all'Azienda il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore deve allegare al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Azienda procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Azienda inadempimenti, da parte del Subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Azienda. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.



L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, intenda stipulare sub-contratti che non configurano subappalto, si impegna a comunicare all'Azienda, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Azienda le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, l'Azienda può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASST e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di _____.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'ASST, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra



l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 13 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ rilasciata da in data , resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASST.

La garanzia ha validità temporale di almeno 12 mesi superiore alla scadenza contrattuale _____ e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita eventualmente anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASST, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia dovrà essere altresì reintegrata nel caso in cui si addivenisse ad una proroga contrattuale nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L'ASST ha diritto di valersi della cauzione nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 9 e 10 del presente contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La cauzione provvisoria costituita a mezzo fideiussione n. _____ rilasciata dall'Istituto bancario _____ in data _____ si intende automaticamente svincolata con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 03, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice l'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

E' consentita esclusivamente la cessione totale del credito.



Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ASST. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 - Inadempienze e Penali

Fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 16 "Recesso" e 17 "Risoluzione", nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'Appaltatore penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni. Qualora si verificassero delle inadempienze nell'esecuzione della fornitura verranno applicate le seguenti penali:

RITARDI DI CONSEGNA

In caso di ritardo non motivato della consegna dei prodotti ordinati verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3/000 e l'1/000 dell'ammontare netto contrattuale, determinato in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto ammontare netto contrattuale.

ALTRE INADEMPIENZE

Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura (es. consegne parziali o difettose, disservizi del personale) o inosservanze dei patti e delle condizioni previste nella documentazione di gara e/o nell'offerta dell'appaltatore e/o nel contratto, l'Azienda ha la facoltà di applicare penali di importo massimo pari a Euro 500,00/inadempienza (graduabile in base all'entità dell'inadempienza) elevabile sino ad Euro 1.000,00 in caso di recidiva.

VIOLAZIONE PATTO DI INTEGRITA'

In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale pari variabile tra l'1% ed il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante compensazione con eventuali crediti dell'Aggiudicatario.

Qualora il ritardo o l'inadempienza determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda si riserva di promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In caso di grave e reiterato inadempimento (es. ritardo superiore a 30gg), l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.



Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto all'Appaltatore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dall'Azienda o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilite. E' in ogni caso fatta la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta. L'applicazione delle penali sopra indicate sarà effettuata mediante emissione di nota di addebito da parte dell'Azienda nei confronti del Fornitore.

Art. 16 – Recesso

L'ASST ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

In particolare l'ASST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Disciplinare a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.

In caso di recesso, l'Appaltatore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art.1671 del codice civile

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale si riserva, inoltre, di recedere dal contratto in caso di attivazione di Convenzione Consip SpA ovvero della Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (incorporata nell'Azienda Regionale per Innovazione e gli Acquisti - ARIA SpA) ovvero di attivazione di altro contratto di fornitura derivante da procedura ad evidenza pubblica in forma aggregata, in unione d'acquisto con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia, per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, qualora le rispettive condizioni fossero più favorevoli per l'Azienda.

Art. 17 - Risoluzione

L'ASST avrà la facoltà, in ragione della gravità e delle conseguenze dannose ad essa prodotte, di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al Fornitore nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti imputabili al fornitore e comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
- modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- nel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi di modificazioni di cui all'art 106 del D. Lgs 50/2016;



- accertamento di una delle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016 al momento della aggiudicazione;
- accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- mancata corrispondenza tra i servizi/prodotti offerti in sede di gara e i servizi/prodotti forniti;
- cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- violazioni del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/4/2013 n. 62;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 smi eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale.

L' Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il presente contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente contratto e dei documenti in esso richiamati;
- l'Appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'Appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'Appaltatore stesso.

L'Azienda committente avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare all'Appaltatore nei seguenti casi specifici:

- in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste o nella loro sostituzione prolungato per più di 8 giorni consecutivi rispetto ai termini prescritti e per più di 3 (tre) giorni consecutivi rispetto ai termini di sostituzione;

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di trattenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato dagli oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda derivanti dallo scioglimento anticipato del contratto.



Art.18 - Revisione Prezzi

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ad eccezione di eventuali condizioni migliorative per l'Azienda concordate fra le parti in corso di esecuzione del contratto.

Ogni variazione di prezzo conseguente a disposizioni normative dovrà essere comunicata per iscritto, dall'Appaltatore, entro dieci giorni lavorativi dalla data del provvedimento.

Il prezzo sarà ricalcolato mediante l'applicazione della stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara. In caso di ritardo o di mancata informazione sarà ritenuto valido, fino al momento della comunicazione, il prezzo più conveniente per l'Azienda.

Art. 19 - Modifiche soggettive del contratto

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una Ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Azienda interpella nell'ordine della graduatoria (ove esistente) i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'aggiudicazione del completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

L'aggiudicazione avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione ed insolvenza relativi all'Appaltatore non hanno effetti nei confronti dell'Azienda sino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

Art. 20 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'ASST nomina il Dr./Sig. _____, Responsabile/Direttore della Struttura di _____, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ASST, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ASST, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ASST, nonché di procedere a verifica di



conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indica, prima di dare avvio all'esecuzione del contratto, di nominare il/la Sig./Sig.ra..... quale referente/responsabile della fornitura, incaricato/a di interagire con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Art. 21 – Fatturazione e pagamenti

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta aggiudicataria, le Aziende corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il corrispettivo di ogni fornitura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi indicati negli ordinativi di consegna. I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura e saranno effettuati direttamente dall' Azienda.

Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che l'Appaltatore dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta della capogruppo, in caso di RTI, potrà essere concesso all'azienda mandante di fatturare direttamente parte della fornitura aggiudicata secondo la ripartizione dichiarata in sede di gara.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di... ..

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

A decorrere dal 1° febbraio 2020 sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti contabili emessi e trasmessi secondo le regole tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019.

A decorrere dalla stessa data non potrà darsi corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture non conformi a quanto disposto dal Decreto sopra citato.

Il fornitore è tenuto preliminarmente a verificare di avere ottemperato agli obblighi informativi nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della sua corretta identificazione anagrafica e del regolare ricevimento degli ordini inviati secondo le modalità previste dalle sopra citate regole tecniche.

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST di dovranno fare riferimento al Codice Univoco Ufficio censito su www.indicepa.gov.it qui di seguito indicato:



L'Appaltatore dovrà comunicare ad uno dei seguenti indirizzi gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti riferiti alla presente fornitura:

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'Azienda;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 7 luglio 2011, n. 4 ed i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;

- Il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e, ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

- data e numero d'ordine di acquisto;

- data e numero di DDT per i beni.

L'ASST non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DL 66/2014, convertito con L. 89/2014.

Al fine della corretta compilazione della sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il <Codice Articolo>), ai sensi dell'art. 9 ter comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n.74 convertito nella Legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 557) nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà obbligatoriamente riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1)	'DMX', con X= 1,2,0 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2)	Numero di registrazione attribuito al Dispositivo medico nella Banca dati Repertorio Dispositivi Medici. Per i Dispositivi Medici ed i Dispositivi diagnostici in vitro che sulla base delle disposizioni vigenti, non sono tenuto all'iscrizione nella Banca dati Repertorio Dispositivi Medici o per i quali l'azienda fornitrice di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
Nel campo <Riferimento Amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili



per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (univoco per ogni fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente

5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture. I pagamenti delle fatture elettroniche saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'ASST della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii.

La Ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad esporre il Numero CIG in tutte le fatture relative alle eventuali forniture dei dispositivi medici/farmaci/presidi medico chirurgici/prodotti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alle Prefetture-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore dovrà, pertanto, comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti riferiti alla fornitura effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con le Aziende Sanitarie;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 l'Appaltatore dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture oggetto della presente richiesta di preventivo, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, oltre che di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei



documenti in esso richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi aggiuntivi, a tale titolo, nei confronti dell'ASST.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore è tenuto a prendere visione e tenere conto delle informazioni relative ai rischi specifici esistenti negli ambienti della ASST e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. Tali informazioni sono sul sito aziendale.

Il Fornitore è tenuto ad indicare i rischi specifici riferiti alla propria attività in un apposito documento di valutazione contenente le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi: tale documento e gli eventuali aggiornamenti, dovranno essere resi disponibili all'ASST per le opportune valutazioni circa possibili interferenze con l'attività aziendale.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività del Fornitore dovessero riscontrarsi rischi interferenziali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ASST per un mutamento delle condizioni iniziali, il Fornitore è tenuto a collaborare alla integrazione/aggiornamento del DUVRI.

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il Fornitore dovrà altresì tenere conto della specifica segnaletica interna, nel rispetto in ogni caso delle norme del codice della strada.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di sistemi o di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale di altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASST un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Aggiudicatario è obbligato a manlevare e tenere indenne la stessa ASST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'ASST si impegna ad informare l'Aggiudicatario delle iniziative di cui sopra.

Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l'ASST ha facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASST, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Qualora, nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sulla base delle metodiche e mediante l'utilizzo della strumentazione dedicata alla fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere nel minor tempo possibile alla sostituzione delle stesse con metodiche e strumentazioni che garantiscano il pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'ASST;
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei prodotti necessari allo svolgimento del servizio oggetto della fornitura, l'Appaltatore è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Azienda;
- errori o anomalie riscontrate nei referti già consegnati, l'Appaltatore è tenuto all'immediata sostituzione, previa comunicazione all'Azienda sanitaria interessata.



Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse immettere sul mercato nuove metodologie non offerte in sede di gara o nuovi prodotti analoghi o sostitutivi di quelli dichiarati oggetto della fornitura aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta all'Azienda.

Sarà facoltà di questa ultima acquisire tal metodiche o usufruire di tali nuovi prodotti alle medesime condizioni offerte in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell'Azienda.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica di produzione dovesse consentire economie da parte dell'Appaltatore, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Qualora nel corso di validità' del presente contratto il sistema delle convenzioni per gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, dovesse offrire forniture dello stesso servizio di cui al presente contratto o di servizi analoghi, l'Appaltatore si impegna a negoziare la rinegoziazione dei prezzi superiori a quelli in convenzione, salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell'Azienda.

In relazione al diritto dell'ASST di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire il regolare svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ASST ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservata la documentazione creata o predisposta nell'esecuzione del presente contratto e a non comunicarla o diffonderla a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ASST.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASST avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 23 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di _____.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario l'ASST ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 24 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.



L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ASST le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l'importo di € (in lettere /00) IVA inclusa (N.B. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore). L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario.....con la seguente casuale:.....

Letto, approvato e sottoscritto.